

## ACCORDO DI CONTITOLARITÀ PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679

tra

Comune di Milano, con sede legale in Piazza della Scala 2, 20121, Milano, C.F./P.IVA 01199250158 in persona di Avv. Carlo Lopedote nella sua qualità di Direttore dell'Area Assegnazione Alloggi ERP (di seguito il "Comune")

e

(DAR=CASA -Società Cooperativa- con sede legale in Via Barrili n. 21 -, C.F./P.IVA 10245980155 in persona Sara Travaglini di in qualità di Legale Rappresentante della società "DAR=CASA -Società Cooperativa (di seguito "la Cooperativa")

( Comune e DAR=CASA -Società Cooperativa sono indicati anche come le "Parti" e, singolarmente, la "Parte")

### PREMESSO CHE

In data 06 marzo 2012 con atto n. 3926 registrato a Milano il 15 marzo 2012 REP. n. 15777, racc. n. 9142, è stata stipulata tra il Comune di Milano e la Società Pessina Costruzioni S.p.A la Convenzione relativa al programma Integrato di Intervento, riguardante l'area sita in via Voltri, con contestuale costituzione del diritto di superficie, a tempo determinato sull'area medesima.

In data 14 novembre 2012 la titolarità del diritto di superficie di via Voltri è stata trasferita alla società Torre SGR, con comunicazione PG 837700/2012, mediante atto di apporto al "Fondo residenze Social Housing", istituito dalla società Torre stessa con contestuale trasferimento di tutti gli obblighi convenzionali.

In data 14 novembre 2014 la società Torre SGR ha sottoscritto con DAR=Casa Società Cooperativa, primario operatore nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica sociale, un accordo volto a prevedere, l'impegno della suddetta Cooperativa alla gestione e assegnazione degli alloggi a canone sociale.

In data 21 luglio 2016, Comune di Milano, Comune di Cesano Boscone, Comune di Corsico e Torre SGR S.p.A. hanno sottoscritto la Convenzione urbanistica per la costituzione del diritto d'uso su n. 16 unità abitative in regime di canone sociale, ai sensi della L.R. 27/2009 e s.m.i., in attuazione dell'AQST firmato in data 20 gennaio 2006 e successive modifiche da eseguirsi sull'area di proprietà comunale sita in via Voltri (Repertorio n. 41.466- Raccolta n. 17.624 di seguito la "Convenzione");

La Convenzione prevede che per le unità immobiliari da concedere in locazione a canone sociale, i locatari siano individuati in ciascun Comune, attingendo dalle rispettive graduatorie tra le categorie di cittadini in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale n. 1/2004 e successive modifiche e integrazioni, determinati ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, al punto 2.1, "Individuazione dei destinatari". In particolare, per quanto riguarda il Comune di Milano, secondo le modalità meglio disciplinate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 545 del 14/05/2021 di approvazione delle linee di indirizzo per l'assegnazione di unità immobiliari realizzate nell'ambito dei progetti di edilizia residenziale sociale da operatori privati in convenzione con il Comune di Milano a specifiche categorie vulnerabili di nuclei familiari (la **Deliberazione**).

Il rapporto di locazione con l'operatore privato sarà disciplinato unicamente dal contratto da stipularsi ai sensi della L. 431/98 -, art. 3, punto 3.1 della Convenzione;

Il sistema di assegnazione e gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a canone sociale non è più disciplinato dal Regolamento Regionale n. 1/2004, in quanto sostituito dal Regolamento Regionale n. 4/2017 e ss.mm.ii. (alloggi SAP servizi abitativi pubblici). Il Comune di Milano, pertanto, in ottemperanza alle nuove disposizioni di cui al citato Regolamento Regionale n. 4/2017, emana almeno due volte all'anno un avviso pubblico per l'assegnazione delle unità abitative di sua proprietà destinate ai servizi abitativi pubblici, attribuisce ad ogni domanda presentata l'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, assegna tutte le unità abitative a disposizione.

Gli alloggi da destinare alla locazione a canone sociale realizzati dagli operatori privati soddisfano il fabbisogno di categorie vulnerabili che sono in possesso dei requisiti e non hanno trovato effettiva assegnazione, in considerazione delle caratteristiche strutturali e abitative degli stessi.

La normativa vigente (L.R. n. 27/2009, L.R. n. 16/2016 e il R.R. n. 4/2017) sarà applicata per la parte relativa alla determinazione del canone di locazione- punto 3.2 della Convenzione;

In esecuzione di quanto stabilito nella Convenzione, le Parti si trovano a realizzare trattamenti di dati personali afferenti gli interessati determinandone congiuntamente finalità e mezzi, ciascuna per propria competenza.

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (UE) 2016/679 (il "GDPR"), all'art. 26, stabilisce che allorché due o più Titolari del Trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del Trattamento, essi sono da intendersi quali contitolari del Trattamento, e per tale motivo le Parti intendono disciplinare i propri rapporti per mezzo del presente accordo ("Accordo").

TUTTO CIÒ PREMESSO, che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

## 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Il presente Accordo ha come oggetto i Dati Personali che le Parti trattano nell'ambito della Convenzione. In particolare, le Parti trattano i Dati Personali dei soggetti che dichiarano di essere interessati all'assegnazione a canone sociale di una unità abitativa adeguata alla composizione e alle caratteristiche del suo nucleo familiare richiedente, tra quelle realizzate dall'operatore privato nell'ambito dei progetti di edilizia residenziale sociale e ubicate nel territorio del Comune, nonché, eventualmente, di parenti degli stessi (gli "Interessati"), e specificamente le seguenti tipologie di dati personali:

- informazioni anagrafiche (nome, cognome, codice fiscale) e di genere;
- data e stato di nascita;
- dati di contatto (indirizzo e-mail, numero di telefono);
- indirizzo di residenza;
- dati relativi situazione reddituale, alla formazione e condizione occupazionale degli Interessati;
- dati astrattamente idonei a rivelare le condizioni di salute di un Interessato, laddove il trattamento sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge cui una Parte è soggetta;
- dati relativi a condanne penali e reati, laddove il trattamento sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge cui è soggetta una Parte, in particolare ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

1.2. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato dalle Parti in ambiti diversi rispetto all'iniziativa non sarà disciplinato dal presente Accordo.

## 2. CONTITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO E IMPEGNI RECIPROCI

- 2.1. Le Parti, tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli Interessati, si impegnano ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela dei Dati Personali oggetto del presente Accordo, secondo gli standard precedentemente convenuti tra le Parti stesse.
- 2.2. Ciascuna Parte garantisce che:
  - a. Tratterà i Dati Personali oggetto del presente Accordo nel rispetto dei principi del GDPR e quindi di liceità, trasparenza, correttezza e riservatezza;
  - b. Predisporrà e manterrà aggiornata tutta la documentazione richiesta ai sensi della normativa applicabile in materia con particolare riguardo alle informative per gli Interessati, ex artt. 13 e 14 del GDPR.
- 2.3. Ciascuna Parte si impegna ad individuare per iscritto le persone incaricate del Trattamento fornendo loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere e vigilando sulla corretta osservanza di tali istruzioni.
- 2.4. Le Parti si danno atto che, qualora ciascuna di esse dovesse riscontrare una carenza con riguardo alla propria politica di gestione dei Dati Personali, ovvero qualsiasi problematica relativa ai processi ed ai Trattamenti effettuati sui Dati Personali, fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 4.1, queste si impegneranno a negoziare in buona fede un nuovo accordo, ovvero misure adeguate a rispondere alle problematiche eventualmente emerse.
- 2.5. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e rapporti con gli Interessati.
- 2.6. Il presente Accordo viene messo a disposizione degli Interessati dalle Parti, conformemente alla prescrizione dell'art. 26 del GDPR.
- 2.7. Le Parti si danno atto e convengono che, in caso di trasferimento dei Dati Interessati verso un paese terzo in relazione al quale la Commissione Europea non abbia emanato una decisione di adeguatezza, la Parte si obbliga in ogni caso ad utilizzare uno dei meccanismi indicati dagli artt. 46 e ss. del GDPR, ed in particolare le clausole tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi approvate dalla Commissione Europea con decisione 2010/87/UE del 5 febbraio 2010 e ss.mm.ii. (cd. "*standard contractual clauses*").

## 3. OBBLIGHI DEL COMUNE

- 3.1. Il Comune, nella sua qualità di soggetto che, concretamente svolgerà le attività di selezione, si occuperà della gestione delle richieste degli Interessati relative all'esercizio dei loro diritti ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, oltre che di gestire i rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati Personali (l'"Autorità").
- 3.2. Il Comune si impegna ad informare immediatamente (la Cooperativa) di ogni richiesta che dovesse pervenirle dall'Autorità con riguardo a questioni relative alla protezione dei Dati Personali.
- 3.3. Nell'ambito della raccolta dei dati personali oggetto del presente Accordo, il Comune utilizzerà la modulistica appositamente predisposta e fornirà agli Interessati tutte le informative sui trattamenti dei dati predisposte da o previamente concordate con (la Cooperativa).
- 3.4. Ogni qualvolta il Comune intenda avvalersi dei servizi di terzi, qualificabili quali Responsabili del Trattamento, dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta a (la Cooperativa).

## 4 OBBLIGHI DI (DAR=CASA -Società Cooperativa-)

- 4.1 (DAR=CASA -Società Cooperativa-) nella sua qualità di Gestore Sociale, svolgerà l'attività inerente al contatto degli assegnatari per l'attività di visita, offerta e accettazione dell'alloggio, nonché di sottoscrizione del contratto di locazione.
- 4.2 Fermo restando quanto stabilito all'art. 26(3) del GDPR, nel momento in cui (DAR=CASA -Società Cooperativa-) dovesse ricevere richieste da parte degli Interessati relativamente all'esercizio da parte loro dei

diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, (DAR=CASA -Società Cooperativa-) dovrà darne comunicazione al Comune entro e non oltre 48 ore dal ricevimento di tale richiesta.

## 5 OBBLIGHI COMUNI ALLE PARTI

- 5.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali degli Interessati per garantire il corretto compimento delle selezioni per l'iniziativa e l'adempimento degli obblighi di legge correlati alla stessa, garantendo allo stesso modo il rispetto dei diritti e delle libertà degli Interessati.
- 5.2 Ciascuna Parte non assumerà alcuna decisione tale da modificare le finalità del Trattamento effettuato sui Dati Personali oggetto del presente Accordo senza previo specifico accordo scritto con l'altra.
- 5.3 Laddove si verificasse una Violazione dei Dati Personali, ovvero nel caso in cui una Parte avesse ragione di sospettare che una tale Violazione possa ragionevolmente verificarsi, ciascuna Parte dovrà darne notizia a all'altra immediatamente, ovvero entro un massimo di 24 ore dal momento in cui sia venuta a conoscenza della Violazione o dal momento in cui è venuta a conoscenza di informazioni tali da lasciar presagire il verificarsi di una tale Violazione.

## 6 MANLEVA

- 6.1 Ciascuna Parte si impegna a manlevare ed a tenere indenne l'altra da ogni richiesta di risarcimento, azione, costo (ivi incluse le spese legali), sanzione o pretesa di terzi, oltre che da altre passività o conseguenze pregiudizievoli che possano derivare ad una parte dalla violazione dei propri obblighi derivanti in capo all'altra in materia di protezione dei dati personali, eventualmente anche con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 83 del GDPR.

## 7 DURATA

- 7.1 Il presente Accordo ha una durata pari alla durata della Convenzione, e gli obblighi in seno verranno trasferiti ad eventuali altri incaricati.
- 7.2 Nel momento in cui il rapporto tra le Parti cessasse per qualsiasi motivo, le stesse Parti si impegnano a determinare congiuntamente e in buona fede le modalità di trasferimento, cancellazione o distruzione dei dati personali in loro possesso sulla base delle rispettive competenze e degli obblighi derivanti dalla legge applicabile.

Milano, 06 giugno 2022

(DAR=CASA -Società Cooperativa-)

Sara Travaglini



Comune di Milano

Direttore di Area

Carlo Lopedote

